

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIMO LANCELLOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1959

Trattamento economico per gli ufficiali collocati a riposo a norma dell'articolo unico, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 225

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione tende ad eliminare una ingiustificata disparità di trattamento creata, non certo intenzionalmente, da disposizioni legislative emanate in tempi diversi.

Il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 225, stabilì, nel secondo comma del suo articolo unico, che i generali di Armata aerea e i generali di squadra designati di Armata aerea, non potendo, data la situazione contingente, trovare utile impiego, dovevano essere esonerati dal servizio permanente effettivo. Ad essi era concesso il solo trattamento di pensione inerente alla posizione di riposo nella quale venivano collocati.

È a vostra conoscenza, onorevoli colleghi, che nel 1946, invece, volendosi procedere ad una riduzione del numero degli ufficiali delle tre Forze Armate, si stabilì con regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, che i generali e ufficiali superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che per effetto del decreto stesso venivano collocati nella riserva o in ausiliaria, erano ammessi

a godere di uno speciale trattamento economico e cioè: interi assegni per la durata di due anni; successivamente i 4/5 degli assegni stessi fino a tre anni oltre il limite di età; computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Analogo trattamento fu stabilito per i sottufficiali dell'Esercito e della Marina con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, emanato in attesa della sistemazione degli organici di detto personale, e, poi col decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 45, che, sopprimendo alcuni ruoli degli ufficiali dell'Esercito, stabilì che gli interessati dovevano considerarsi cessati dal servizio permanente in applicazione del citato regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384.

È superfluo porre in evidenza l'identità di causa dei provvedimenti legislativi citati, tutti intesi ad adeguare i quadri alla ridotta entità delle FF.AA. Ma perchè fossero rispettati quei principi di equità e giustizia,

che debbono sempre guidare l'azione legislativa dello Stato, era doveroso adottare uno stesso metro dato che le situazioni erano analoghe.

Con l'unito disegno di legge, estendendosi il trattamento di cui al regio decreto-legge

n. 384 ai generali d'Aeronautica esonerati dal servizio e collocati a riposo perchè non trovavano utile impiego, si provvede ora a costituire sullo stesso piano di diritto situazioni che di fatto erano in sostanza identiche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali collocati a riposo a norma dell'articolo unico, 2° comma, del decreto-legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 255, sono ad ogni effetto considerati, dalla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 14 aprile 1946, n. 384, cessati dal servizio permanente e collocati in ausiliaria in applicazione di tale ultimo decreto.

Dalla data suddetta compete ad essi il trattamento economico stabilito dal decreto stesso da corrispondere per la durata e alle condizioni in esso prescritte.